



Art. 1

1. Il Ministero della Giustizia, al fine di adeguare l'organizzazione degli uffici giudiziari alle intervenute riforme del processo civile e penale, nonché all'introduzione del giudice unico, indice procedure selettive per il passaggio del personale appartenente all'Amministrazione giudiziaria da una posizione economica alla posizione economica immediatamente superiore, nell'ambito della figura professionale di appartenenza. Le aliquote dei posti da coprire con ciascuna procedura selettiva sono pari ai posti lasciati disponibili dai dipendenti selezionati per la posizione economica superiore incrementati dei posti vacanti alla data del _____, ad eccezione delle selezioni per le posizioni economiche iniziali di ciascuna area, per le quali le aliquote sono pari al 50 % dei posti.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono improntate ai seguenti criteri:
 - a) partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti alla figura professionale da selezionare, anche se distaccati, comandati o fuori ruolo, collocati nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, ad eccezione dei dipendenti appartenenti alla figura professionale del cancelliere, posizione economica ~~C2~~, che concorrono alla selezione per la figura professionale del direttore di cancelleria;
 - b) ammissione dei dipendenti in servizio al....., in possesso, alla data di svolgimento della prova scritta, del titolo di studio prescritto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, 16 febbraio 1999 per l'accesso dall'esterno alla posizione economica cui si concorre e di una anzianità pari a cinque anni nella figura professionale da selezionare; in assenza dei titoli richiesti, possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per la posizione economica per cui si concorre e anzianità di servizio, nell'ambito della figura professionale da selezionare, pari a dodici anni per i passaggi da un'area all'altra, ovvero a dieci anni, per i passaggi all'interno dell'area;
 - c) svolgimento di una prova scritta, in sede nazionale o distrettuale, in forma di domande con risposta a scelta multipla da effettuare in un tempo predeterminato, per le selezioni all'interno dell'area B, ed in forma di risposte sintetiche a quesito per i passaggi da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore e per le selezioni all'interno dell'area C, su materie attinenti alla professionalità da selezionare;
3. Ciascuna procedura selettiva è preceduta dall'asestamento del personale in servizio, da realizzarsi secondo i criteri stabiliti nell'Accordo 28 luglio 1998 sulla mobilità interna del personale giudiziario.
4. Nelle selezioni organizzate a livello distrettuale, ogni candidato concorre per i



posti disponibili nell'ambito del distretto in cui presta servizio. In deroga a tale previsione, il personale in fase di trasferimento a seguito della procedura di assestamento di cui al comma 3 concorre per i posti disponibili nell'ambito del distretto, cui è stato assegnato, all'esito della predetta procedura.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le selezioni indette a norma del presente articolo sostituiscono quelle avviate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000 nonché quelle avviate ai sensi dell'articolo 15, lettera A), del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, 16 febbraio 1999.

Art. 2

1. Per i dipendenti che, all'esito delle procedure selettive, hanno avuto accesso alla posizione economica superiore sono organizzati appositi corsi di formazione; i corsi hanno durata, contenuti e modalità di svolgimento coerenti con la figura professionale posseduta dai partecipanti e sono finalizzati a rafforzare la preparazione necessaria allo svolgimento dei nuovi compiti, attraverso l'aggiornamento delle competenze possedute e l'acquisizione di nuove conoscenze.

Art. 3

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono su quelle di natura contrattuale regolanti la materia ed i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogarvi.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli inquadramenti di cui all'articolo 1, si provvede mediante

